

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 18/2018/EL depositata in data 18/04/2018

RICORSI RIUNITI:

- per l'annullamento della deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 150/2017/PRSP, depositata il 27 settembre 2017, con la quale è stato accertato, in sede di verifica semestrale dello stato di attuazione del piano di riequilibrio, primo e secondo semestre 2016, il venir meno dei presupposti del riequilibrio finanziario pluriennale, nonché il grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano;
- per l'annullamento della deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 151/2017/PRSP, depositata il 27 settembre 2017, con la quale sono state dichiarate assorbite e non rilevanti le questioni di massima e di costituzionalità dell'art. 1, comma 434, della L.232/2016, alla luce dell'esito del contestuale giudizio di verifica del piano di riequilibrio.

RICORRENTE:

Comune di Modica, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procura generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'Interno - Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, Avvocatura generale dello Stato e Prefetto di Ragusa.

QUESTIONE RISOLTA: la rimodulazione o la riformulazione del piano originario è da ritenersi, in via di principio, ammissibile, nel caso in cui si sia accertato, in sede di verifica dello stato di attuazione del piano di riequilibrio, uno scostamento "grave", ma non anche "reiterato" degli obiettivi intermedi.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In accoglimento parziale del primo ricorso, presentato dall'ente comunale, avente ad oggetto la verifica semestrale dello stato di attuazione del piano di riequilibrio, le Sezioni riunite hanno deliberato che <<l'art. 1, comma 889 della legge di bilancio per il 2018 consente di accedere alla rimodulazione soltanto nei casi in cui il piano originario si sia sviluppato in maniera regolare o, tutt'al più, abbia avuto un incidente di percorso contingente, uno scostamento "grave", ma non "reiterato", degli obiettivi intermedi>>, per cui <<condizione perché trovi applicazione la facoltà di riformulazione e/o rimodulazione del piano prevista dalle predette disposizioni è l'inesistenza di una pronuncia di accertamento del "grave e reiterato" mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano originario, atteso che in seguito a questo accertamento scatta, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 7, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011 con il conseguente avvio della procedura di dissesto>>.

Sulla base di tale assunto, il Collegio giudicante ha affermato che <<a fronte di un piano di riequilibrio decennale, il mancato conseguimento degli obiettivi intermedi, per un solo esercizio finanziario, peraltro parzialmente recuperato nell'esercizio successivo, non costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi intermedi>>, tuttavia <<permane l'interesse del Comune...alla decisione del ricorso, poiché il suo eventuale accoglimento, comportando l'annullamento della deliberazione impugnata, impedirebbe l'avvio della procedura di dissesto e consentirebbe di rimodulare il piano ai sensi dei citati commi 888 e 889, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, nella presente sentenza, hanno dichiarato parzialmente ammissibile il ricorso sulla possibilità per il Comune di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio originario, sulla base di una netta distinzione non solo concettuale, ma anche pragmatica tra il mero “scostamento grave” dagli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio e la più incisiva nozione di “scostamento grave e reiterato”, evidenziando come nel caso di specie si sia verificato esclusivamente uno “scostamento grave”.

Siffatta differenziazione, quindi, non è affatto priva di pregio giuridico, atteso che le Sezioni riunite fanno da essa scaturire l'ammissibilità, in linea di principio, dell'attivazione dell'iter procedimentale concernente la rimodulazione o la riformulazione del piano di riequilibrio, a condizione, però, che non si sia determinata una “grave e reiterata” violazione del piano.

In particolare, muovendo dall'indiscutibile presupposto secondo cui <<l'esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non può limitarsi ad una mera verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall'ente locale, ma deve prendere in esame la situazione complessiva, valutando anche ogni eventuale elemento sopravvenuto>>, il giudice speciale ha, tuttavia, specificato che il termine reiterato, nel significato suo proprio, <<significa che lo scostamento dei risultati di bilancio reali rispetto a quelli pianificati, per essere causativo del dissesto, deve essere non solo grave ma anche rilevante in termini di durata>>, anche se <<durata e gravità sono due elementi reciprocamente correlati, sicché la valutazione del carattere reiterativo della violazione degli obiettivi intermedi va parametrato alle effettive possibilità dell'ente di garantire, in un arco temporale, sufficientemente ampio, un valido percorso di risanamento>>.

In ordine al successivo aspetto problematico affrontato dal Collegio, si è affermata l'inammissibilità del secondo ricorso riunito, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale, dichiarata poi assorbita, sull'esatta interpretazione da attribuire all'operatività della disposizione di cui all'art. 1, comma 43, della legge 232/2016, in quanto con la deliberazione n. 151, emessa dalla Sezione regionale di controllo, non si precludeva assolutamente all'ente la facoltà di applicare la rimodulazione, essendo stati già accertati significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal piano, nella concreta attività gestoria finanziaria effettuata dall'ente locale.

Tanto ciò è vero che il giudice contabile è intervenuto sul punto, statuendo che <<la questione preliminare...relativa alla non lesività della suddetta pronuncia della Sezione di controllo...non ha escluso l'ente dalla facoltà di applicare l'art. 1, comma 714, della legge n. 208/2015, come novellato dall'art. 1, comma 434, della legge n. 232/2017, né lo ha penalizzato per altra via, ma si è limitata a porre dei dubbi interpretativi (e di legittimità costituzionale) della disposizione di legge, dichiarati assorbiti dalla Sezione, per avere la Sezione stessa già accertato che con la coeva deliberazione n. 150...erano venuti meno i presupposti del riequilibrio finanziario pluriennale e, in ogni caso, il grave e reiterato mancato rispetto degli intermedi fissati dal piano con le conseguenze previste dall'art. 243 quater, comma 7, del Tuel>>, per cui tale secondo ricorso <<va dichiarato inammissibile, atteso che un suo eventuale rigetto o accoglimento non muterebbe la posizione del Comune>>.